



COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010

Aliquota – Detrazione – Pagamento - Dichiarazione

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Visti gli artt. 6 e 10 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, modificati dal D. Lgs. 01.12.1993, n. 518;
- Visto l'art. 15, comma sesto, della legge 24.12.1993, n. 537;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.10 con la quale si provvedeva alla determinazione delle aliquote ICI per l'anno 2010;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 08.02.10 con la quale si è provveduto a deliberare il valore minimo delle aree edificabili;
- Vista la Legge del 23 dicembre 2009, n. 191, Finanziaria 2010;
- Visto il D.L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante: "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie";

AVVERTE

In relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008:

1. È esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze;
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune (CASE DATE IN USO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO) con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota agevolata del cinque per mille e la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. n. 504/1992, pari ad € 103,29;
3. L'esenzione si applica anche:
 - a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;
 - b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
4. Anche per l'anno 2010, l'aliquota ordinaria ICI adottata dal Comune di Puegnago del Garda rimane invariata e pari al 6,5 per mille;
5. I terreni agricoli sono esenti, mentre per i valori delle aree edificabili si fa riferimento a quelli attribuiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 08.02.10;
6. Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune deve essere effettuato in due rate:
 - L' **acconto**, da versare entro il **16 giugno**, è pari al 50 per cento dell'imposta annua calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
 - La **seconda rata**, da versare dal **1 al 16 dicembre**, è costituita dal saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno;
 - Il pagamento dell'imposta dovuta per l'intero anno può essere effettuato in **unica soluzione**, entro il **16 giugno 2010**, provvedendo a barrare la casella acconto e saldo sul bollettino di c.c.p.;
7. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul CCP N. 80337264 intestato a COMUNE DI PUEGNAGO D/G SERVIZIO TESORERIA ICI, ovvero tramite modello F24;
8. Si ricorda che i pagamenti devono essere arrotondati per difetto o per eccesso all'Euro e che non sono dovuti versamenti per importi annui inferiori ad €. 10,33;
9. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono consegnare la denuncia ICI all'Ufficio Tributi per gli immobili che, nel corso del 2009, abbiano variato le proprie caratteristiche rilevanti ai fini dell'imposta, escluse le compravendite;
10. Per informazioni inerenti l'applicazione dell'imposta, è possibile contattare direttamente l'ufficio tributi – tel. 0365/555310 fax 0365/554051.

Puegnago d/G., 04/05/2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (D.ssa Ledy Maccarinelli)